

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <https://www.comune.villaverde.or.gov.it> E-mail: villaverde@comune.villaverde.or.gov.it

PEC.: comune.villaverde@legalmail.it

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 41 seduta del **30-12-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **13:13**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, con la presenza dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Marchi Sandro	P	Ledda Giovanni	P
Salis Manuele	P	Cocco Maurizio	P
Troncia Mariano	P	Tatti Katia	P
Floris Anna Rita	P	Saini Mauro	P
Carcangiu Gianluca	A	Carcangiu Mario	P
Giglio Adolfo	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dr. Marchi Sandro in qualità di Sindaco, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Daniela Trudu.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto del sindaco n. 1/2020 inerente la definizione, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020, dei criteri di funzionamento del Consiglio e della Giunta comunali in modalità a distanza durante l'emergenza sanitaria da covid 19.

Dato atto che la riunione è effettuata in videoconferenza con la partecipazione del Sindaco e dei consiglieri: Ledda, Carcangiu Mario, Giglio, Salis e Cocco dalla sala consiliare comunale e la partecipazione dei/delle consiglieri/e Troncia vicesindaco, Saini, Floris e Tatti da remoto.

Il segretario comunale è presente in sala.

Esaminata la proposta di deliberazione n. 43/2020 avente ad oggetto: " Approvazione P.E.F. TARI anno 2020, istruita dalla responsabile di p.o. area contabile, che dispone:

PREMESSO che:

- ▮ Con deliberazione consiliare n. 17 del 28.04.2008 è stata approvata la convenzione per il trasferimento all'Unione di Comuni Alta Marmilla con sede in Ales, cui questo Comune ha a suo tempo aderito, del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati. Pertanto, il servizio medesimo è assicurato dalla stessa Unione.
- ▮ l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- ▮ l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell'abrogare l'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;
- ▮ con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 22/05/2014 è stata istituita nel Comune di Villa Verde la IUC - imposta unica comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti; con la medesima deliberazione è stato approvato il regolamento per l'applicazione della stessa;
- ▮ ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- ▮ con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- ▮ i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ▮ ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata

la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- II ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO che l'Unione di Comuni Alta Marmilla con nota prot. n. 2569 del 16.07.2020 ha trasmesso il P.E.F. grezzo 2020, suggerendo, in attesa delle risultanze da parte dell'ARERA, di usufruire del differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione es. 2020.

RICHIAMATE

- II le deliberazioni consiliari n. 2 e n. 3 del 28.03.2019 di approvazione, rispettivamente, del P.E.F. anno 2019 con costi totali pari a € 39.912,33 e delle tariffe TARI e data scadenza ruolo anno 2019;
- II la deliberazione consiliare n. 18 del 10.09.2020 con la quale questo Comune si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, confermando per l'esercizio 2020 quanto già approvato con la deliberazione C.C. n. 3/2019: “ TARI 2019. Approvazione tariffe e determinazione scadenze di pagamento”, indicando per l'anno 2020 anche le scadenze delle quattro rate: 1) Novembre 2020, 2) Gennaio 2021, 3) Marzo 2021, 4) Maggio 2021. Contestualmente ha disposto di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del P.E.F. anno 2020 e alla ripartizione dell'eventuale conguaglio nel triennio 2021/2023;
- II la deliberazione consiliare n. 5 del 09.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione periodo 2020/2022

Viste le lettere dell'Unione di Comuni Alta Marmilla:

- II Prot. n. 4358 del 07.12.2020 (registrata al protocollo di questo ente in data 09.12.2020 n. 5977) con la quale comunica che con Determinazione del Responsabile Area ambiente e attività produttive n. 264 del 30.11.2020, si è proceduto alla revoca del Piano economico finanziario 2020, trasmesso con nota prot. 2569 del 16.07.2020. Precisa che “*in seguito ai chiarimenti normativi intercorsi dall'approvazione del suddetto Piano economico finanziario, è stata definitivamente chiarita, in assenza di un'autorità d'ambito regionale, la competenza dei singoli Comuni all'approvazione dei Piani economici finanziari, ai sensi della deliberazione A.R.E.R.A. del 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif, in qualità di enti territorialmente competenti. L'Unione di Comuni Alta Marmilla, non essendo ente territorialmente competente, non ha competenza all'approvazione del Piano economico finanziario, per il riparto dei costi derivanti dal “servizio di raccolta informatizzata raccolta dei rifiuti solidi urbani”. Evidenzia, inoltre che i dati forniti dal gestore, calcolati ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. del 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif, risultano superiori a quelli contrattuali, di un percentuale pari a + 1,06%; tale differenza riguarda le componenti di costo CRT – CRD – CGG – Amm – R. Considerato che, come disposto dall'art. 4.5 della Delibera ARERA 443/2019, “le entrate tariffarie determinate ai sensi del*

*MTR sono considerati come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"; come precisato dall'art. 1.3 della successiva Delibera ARERA 57/2020, laddove ci si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, "dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti";***alle componenti di costo CRT – CRD – CGG – Amm – R, potrà pertanto essere applicato uno sconto pari al - 1,06%.** Trasmette, infine, altro PEF grezzo (appendice 1) relazione accompagnamento – (appendice 2), dichiarazione di veridicità del Presidente dell'Unione di Comuni Alta Marmilla ente appaltante del servizio-(appendice 3), dichiarazione di veridicità del legale rappresentante società appaltatrice.

- II Nota Unione dei Comuni del 15.12.2020 (registrata al protocollo di questo ente in data 15.12.2020 Prot. n. 6150) con la quale segnala che è stato riscontrato un errore di sommatoria nel file Excel trasmesso "Appendice 1 complessiva –ripartizione", con nota prot. 4358 in data 07.12.2020, che ha falsato l'importo complessivo del PEF grezzo. Trasmette, pertanto, il file aggiornato, (Appendice 1 complessiva ripartizione) con l'indicazione dei totali corretti e precisa in ogni caso che le singole voci di costo di cui alla nota prot. 4358 in data 07.12.2020 sono corrette e invariate, e aderenti a quelle fornite dal gestore e dall'Unione Alta Marmilla. Resta ferma la facoltà di applicare uno sconto pari al - 1,06%, alle componenti di costo CRT – CRD – CGG –Amm – R, come ribadito nella nota prot. 4358 in data 07.12.2020.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF avente ad oggetto: *Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*, approvata dall'ARERA, e in particolare il punto 2.4. dell'art. 2 che testualmente dispone: **Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territoriale competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai P.E.F.**

ESAMINATO, quindi, il Piano economico finanziario grezzo anno 2020 per l'erogazione del servizio integrato dei rifiuti, che comprende i costi di gestione (CG), i costi d'uso del capitale (CK) , i costi comuni (CC) , per complessivi €. **43.337,52** accompagnato dalla relazione illustrativa, trasmesso dall'Unione.

CONSIDERATO che il totale dei costi inseriti nel piano economico finanziario 2019 è pari a **39.912,39;**

RILEVATO che dallo schema del piano economico finanziario, elaborato secondo MTR allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 44.139,02, anche in applicazione dello sconto di 1,06 % alle componenti di costo CRT – CRD – CGG –Amm – R., con un superamento del limite di crescita annuale pari ad €. 3.588,04;

DATO ATTO che il limite massimo delle entrate tariffarie ammesso, secondo l'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019, è pari a € 40.550,98;

VERIFICATO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 è pari a €. **638,59**, ai fini del non superamento del limite;

DATO ATTO che il conguaglio di €. 638,59 suddetto può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, mentre la quota non coperta da entrata tariffaria è pari a €. 3.588,04;

ESPRESSO il parere ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che si riporta in calce

Ponderata la necessità di adottare il PEF esaminato, impossibilitati a concludere il procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria dei dati e della documentazione trasmessa dall'Unione di Comuni Alta Marmilla, per mancanza di tempi tecnici e strumenti, rimettendo all'Autorità l'approvazione dello stesso PEF, fermo restando che nelle more dell'approvazione si applicano le decisioni assunte dal Comune ai sensi del punto 2.4 dell'art. 2 della delibera ARERA 57/2020/ref.

ATTESO che occorre acquisire agli atti il parere del Revisore dei Conti

PROPONE DI DELIBERARE

Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, il P.E.F. grezzo anno 2020 per l'erogazione del servizio integrato di gestione per complessivi € 43.337,52 che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Di ripartire **€. 638,59** entro i limiti di crescita annuale, quale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF elaborato dagli uffici comunali per il 2020, che si allega alla presente, entrate tariffarie massime (€ 40.550,98) ed i costi determinati per l'anno 2019 (€ 39.912,99) in tre anni, in parti uguali, a decorrere dal 2021;

Di trasmettere copia del PEF all'autorità per i provvedimenti di competenza.

II

Di confermare per l'esercizio 2020 quanto già confermato con la deliberazione del C.C. n. 18/2020 Tassa Rifiuti Urbani TARI anno 2020;

Di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

Di dare atto che ci si è avvalsi della facoltà di applicare uno sconto pari al 1,06% alle componenti di costo CRT – CRD – CGG –Amm – R

Di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

II

Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

II

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

II

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in argomento

Dato atto che il revisore dei conti, sentito per vie brevi, ha comunicato l'impossibilità ad esprimere parere perché l'attività di verifica sottesa alla validazione non può essere equiparata alla normale attività di verifica del revisore, e ciò lo avrebbe comunicato tramite mail

Dopo breve discussione ritenuto dover provvedere in merito

Con n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese

UNANIME DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

E' approvata la proposta di deliberazione n. 43/2020 avente ad oggetto: " Approvazione P.E.F. TARI anno 2020, istruita dalla responsabile di p.o. area contabile, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Con separata votazione

Con n. 10 voti favorevoli

UNANIME DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 per la puntuale definizione della pratica.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco
F.TO Dr. Sandro Marchi

Il Segretario Comunale
F.TO dott.ssa Daniela Trudu

Parere di Regolarità Contabile	
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.	
Data: 29-12-2020	Il Responsabile di Servizio
	F.TO Rag.ra Maria Grazia Loi

Parere di Regolarità Tecnica	
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.	
Data: 29-12-2020	Il Responsabile di Servizio
	F.TO Rag.ra Maria Grazia Loi

N° 6425 di prot. addì 31-12-2020

N° Pubblicazione 757

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-12-2020 al 15-01-2021.

Il Segretario Comunale
F.TO dott.ssa Daniela Trudu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.